Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG

Stato al 1° gennaio 2025

In breve

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l'assicurazione invalidità (AI) e le indennità di perdita di guadagno (IPG) distinguono tra lavoratori dipendenti e lavoratori indipendenti. Sono considerate dipendenti le persone che sono state assunte da un datore di lavoro e percepiscono un salario. In linea di principio fanno parte di questo gruppo anche gli agenti e i collaboratori liberi.

Secondo il diritto delle assicurazioni sociali sono considerati indipendenti le persone

- che lavorano in nome e per conto proprio e
- che hanno uno statuto indipendente e assumono i propri rischi economici.

La cassa di compensazione valuta se la persona assicurata sia indipendente o meno ai sensi dell'AVS in relazione a ogni suo singolo reddito da attività lucrativa indipendente o meno. Non è quindi escluso che la stessa persona sia considerata indipendente per un'attività e salariata per un'altra. Per la valutazione è determinante la situazione economica, non quella contrattuale.

Ulteriori informazioni sul lavoro indipendente e il modulo di domanda sono disponibili sul sito *www.indipendente.ch*.

Questo opuscolo informa i lavoratori indipendenti in merito ai contributi all'AVS, all'AI e alle IPG.

Gli indipendenti

1 Quali lavoratori sono considerati indipendenti?

Sono considerati indipendenti i lavoratori che

- agiscono verso l'esterno con una propria ragione sociale:

  vale a dire che si presentano pubblicamente come ditta, per esempio tramite l'iscrizione nel registro di commercio e/o nell'annuario degli indirizzi e del telefono oppure sono in possesso di una carta da lettere intestata e materiale pubblicitario propri. Rilasciano fatture a proprio nome e conteggiano l'imposta sul valore aggiunto;
- assumono il proprio rischio economico:

  vale a dire che concludono investimenti a lunga scadenza, finanziano essi stessi l'esercizio, assumono i rischi economici (rischio d'incasso) e pagano gli affitti dei locali in cui lavorano; .
- possono scegliere liberamente come organizzare l'azienda:

  determinano personalmente il proprio orario di lavoro e l'organizzazione della propria attività e decidono se dare lavoro a terzi; di regola, inoltre, sono liberi di scegliere i lavori da svolgere ed esercitano la loro attività in locali al di fuori della loro abitazione;
- lavorano per diversi mandanti:

  l'attività svolta per diversi mandanti è generalmente considerata come attività lucrativa indipendente. L'attività svolta per un solo mandante è normalmente classificata come attività lucrativa dipendente.

Sono considerate indipendenti anche le persone che occupano salariati.

2 I contributi AVS/AI/IPG sono obbligatori?

Sì. Coloro che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera devono versare contributi all'AVS, all'AI e alle IPG. Gli indipendenti non sono assicurati contro la disoccupazione né nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Inoltre non sono soggetti al regime obbligatorio della previdenza professionale.

Durata dell'obbligo contributivo

3 Quando inizia l'obbligo contributivo?

Le persone attive devono pagare contributi dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui hanno compiuto i 17 anni.

Esempio: una persona indipendente che compie i 17 anni il 13 luglio 2025 deve pagare i contributi all'AVS, all'AI e alle IPG dal 1° gennaio 2026.

4 Quando finisce l'obbligo contributivo?

Per gli indipendenti l'obbligo contributivo termina quando l'assicurato smette di esercitare l'attività lucrativa o raggiunge l'età di riferimento.

Se cessa l'attività lucrativa prima di raggiungere l'età di riferimento, l'assicurato è soggetto all'obbligo contributivo in quanto persona senza attività lucrativa (cfr. opuscolo informativo *2.03 – Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG*).

Se continua a lavorare dopo aver raggiunto l'età di riferimento, rimane assoggettato all'obbligo contributivo, ma ha la possibilità di beneficiare di una franchigia (v. punto 16).

L'età di riferimento è di 65 anni. Per le donne nate prima del 1964 valgono però le seguenti disposizioni speciali:

Classe d'età	Età di riferimento
1960	64 anni
1961	64 anni e 3 mesi
1962	64 anni e 6 mesi
1963	64 anni e 9 mesi
1964	65 anni

Ammontare dei contributi

5 Quali tassi di contribuzione vengono applicati?

Tassi di contribuzione	
AVS	8,1 %
AI	1,4 %
IPG	0,5 %
Totale	10,0 %

I lavoratori indipendenti devono pagare personalmente la totalità dei contributi.

6 I tassi di contribuzione sono identici per tutte le categorie di reddito?

No. Per i redditi annui inferiori a 60 500 franchi è applicabile un tasso contributivo AVS, AI e IPG più basso conformemente alla cosiddetta tavola scalare dei contributi. In questi casi i contributi dei lavoratori indipendenti sono calcolati secondo i tassi seguenti:

Reddito annuo dell'attività lucrativa in CHF di almeno	ma inferiore a	Tasso contributivo in % del reddito lucrativo
10 100	17 600	5,371
17 600	23 000	5,494
23 000	25 500	5,617
25 500	28 000	5,741
28 000	30 500	5,864
30 500	33 000	5,987
33 000	35 500	6,235
35 500	38 000	6,481
38 000	40 500	6,728
40 500	43 000	6,976
43 000	45 500	7,222
45 500	48 000	7,469
48 000	50 500	7,840
50 500	53 000	8,209
53 000	55 500	8,580
55 500	58 000	8,951
58 000	60 500	9,321
60 500		10,000

Se il reddito annuo è inferiore a 10 100 franchi va versato un contributo minimo di 530 franchi.

Se dimostra che il contributo minimo è già stato riscosso sul reddito determinante conseguito per un'attività lucrativa dipendente esercitata nello stesso anno, l'assicurato può esigere che i contributi dovuti siano riscossi in base al tasso più basso della tavola scalare (5,371 %). Il reddito deve però situarsi al di sotto del limite inferiore della tavola scalare.

Se il reddito annuo proveniente da un'attività indipendente esercitata a titolo accessorio non supera i 2 500 franchi, i contributi vengono versati solo su richiesta del lavoratore indipendente.

Le casse di compensazione prelevano inoltre contributi per le spese amministrative pari a un massimo del 5 % dei contributi riscossi sul reddito dell'attività lucrativa.

Determinazione e calcolo dei contributi

7 Come viene calcolato l'ammontare dei contributi?

I contributi all'AVS, all'AI e alle IPG sono calcolati sulla base del reddito effettivo dell'anno contributivo corrente. Le casse di compensazione deducono dal reddito utilizzato per il calcolo dei contributi un interesse del capitale proprio investito nell'azienda. È determinante il valore del capitale proprio al 31 dicembre dell'anno contributivo (per esempio il 31 dicembre 2024 per l'anno contributivo 2024).

I tassi d'interesse da applicare sono i seguenti:

Anno	Tasso d'interesse
2016	0,0 %
2017	0,5 %
2018	0,5 %
2019	0,0 %
2020	0,0 %
2021	0,0 %
2022	1,5 %
2023	2,0 %

Contributi d'acconto

8 Come vengono fissati i contributi d'acconto?

Le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto: i contributi d'acconto sono contributi provvisori basati sui redditi stimati per l'anno contributivo corrente.

Le persone indipendenti devono trasmettere alla loro cassa di compensazione tutti i documenti necessari alla corretta determinazione dei contributi d'acconto. La cassa di compensazione deve essere informata di qualsiasi variazione rilevante del reddito.

Una persona indipendente che al momento della chiusura dell'esercizio constata che i contributi d'acconto sono troppo bassi, deve immediatamente informarne la sua cassa di compensazione. Chi omette di informare, rischia di dover pagare interessi di mora.

Contributi definitivi

9 Come vengono fissati i contributi definitivi?

I contributi definitivi sono fissati sulla base della tassazione fiscale. Le casse di compensazione calcolano la differenza tra i contributi d'acconto versati e i contributi definitivi.

- Se gli acconti versati sono superiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione rimborsa la differenza.
- Se gli acconti versati sono inferiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione fattura la differenza.

Al reddito netto secondo la tassazione fiscale vengono aggiunti i contributi personali AVS, AI e IPG.

Pagamento dei contributi

10 Quando vanno pagati i contributi?

I contributi d'acconto devono essere pagati trimestralmente, entro il 10° giorno dalla fine del relativo trimestre (periodo di pagamento).

Esempio: l'acconto del primo trimestre deve essere versato al più tardi entro il 10 aprile.

Se i contributi d'acconto pagati sono inferiori ai contributi definitivi, gli interessati riceveranno una fattura pagabile entro 30 giorni. Il termine non corrisponde ad un mese, bensì a 30 giorni e non può essere prolungato. Se l'ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il termine è prolungato fino al prossimo giorno feriale. Il termine di 30 giorni non decorre dalla data di ricezione, ma dalla data di emissione della fattura, sulla quale la cassa di compensazione indica la data entro cui l'importo dovrà essere accreditato sul suo conto.

I contributi si considerano versati solo al momento del ricevimento sul conto della Cassa di compensazione e non all'inizio del pagamento. Sui contributi che non sono stati versati entro il termine prescritto è calcolato un interesse di mora del 5 % all'anno.

Coloro che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria possono richiedere alla cassa di compensazione una dilazione di pagamento. L'interesse di mora è comunque dovuto.

Interessi di mora

11 Quando vengono riscossi gli interessi di mora?

Gli interessi di mora sono riscossi indipendentemente da colpe e intimazioni, in caso di conteggio o pagamento tardivo dei contributi:

Concerne	Pagamento non pervenuto entro il	Gli interessi decorrono dal
Contributi d'acconto	30° giorno dopo la fine del trimestre	1° giorno seguente la fine del trimestre
Differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi	30° giorno dopo la fatturazione	1° giorno seguente la fatturazione

Gli interessi di mora sono riscossi anche in caso di rilevanti differenze tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi e in caso di riscossione di contributi arretrati:

Concerne	Gli interessi decorrono dal
I contributi d'acconto non arrivano al 75 % dei contributi definitivi dell'anno contributivo	1° gennaio dell'anno seguente l'anno successivo all'anno contributivo
Contributi per gli anni precedenti	1° gennaio dell'anno seguente l'anno contributivo in questione

Interessi compensativi

12 Quando vengono versati interessi compensativi?

Se la persona indipendente ha pagato contributi non dovuti (p. es. contributi d'acconto più elevati dei contributi definitivi), la cassa di compensazione rimborsa interessi compensativi. Gli interessi decorrono dal 1° gennaio seguente la fine dell'anno per cui sono stati pagati i contributi.

Calcolo degli interessi

13 Come vengono calcolati gli interessi?

Gli interessi sono calcolati per giorno (un mese corrisponde a 30 giorni, un anno a 360 giorni). Il tasso unico di interesse è del 5 %.

14 Esempio 1

I contributi d'acconto sono stati accreditati alla cassa di compensazione il 31 gennaio invece del 10 gennaio.

- Contributi d'acconto del 4° trimestre 2024: 8 400 franchi
- Termine di pagamento alla cassa: entro il 10 gennaio 2025 al più tardi
- Data di ricezione del pagamento alla cassa di compensazione: 31 gennaio 2025
- Periodo di calcolo degli interessi di mora: dal 1° al 31 gennaio (1 mese): 8 400 franchi x (30 giorni / 360 giorni) x 5 % = 35 franchi

15 Esempio 2

I contributi d'acconto non arrivano al 75 % dei contributi definitivi.

- Contributi d'acconto pagati per l'anno 2023: 9 500.40 franchi
- Contributi definitivi per l'anno 2023: 30 400 franchi
- I contributi d'acconto ammontano soltanto al 31 % dei contributi definitivi (9 500.40 × 100 ÷ 30 400)
- Contributi ancora dovuti in base al conteggio: 30 400 – 9 500.40 = 20 899.60 franchi
- Data della fatturazione da parte della cassa di compensazione: 13 gennaio 2025
- Data di ricezione del pagamento:

  a) 31 gennaio 2025

  b) 18 febbraio 2025

- Interessi di mora alla fatturazione:

  dal 1° gennaio 2025 (vale a dire il 1° gennaio dopo la fine dell'anno contabile che segue l'anno contributivo) al 13 gennaio 2025 (13 giorni): 20 899.60 franchi × (13 giorni / 360 giorni) × 5 % = 37.75 franchi
- Interessi di mora alla ricezione del pagamento:

  a) nessun ulteriore interesse di mora, in quanto la fattura è stata pagata entro 30 giorni

  b) dal 14 gennaio 2025 (data della fatturazione + un giorno) al 18 febbraio 2025 (17 + 18 giorni):

  20 899.60 franchi × (35 giorni / 360 giorni) × 5 % = 101.60 franchi

  Totale degli interessi dovuti per 48 giorni: 101.60 + 37.75 = 139.95 franchi

Contributi degli aventi diritto a una rendita AVS

16 Gli aventi diritto a una rendita AVS devono pagare ancora i contributi?

Gli assicurati che hanno raggiunto l'età di riferimento ed esercitano ancora un'attività lucrativa continuano a pagare i contributi all'AVS, all'AI e alle IPG, beneficiando però di una franchigia di 16 800 franchi all'anno. I contributi sono quindi riscossi solo sulla parte del reddito da attività lucrativa che supera tale importo. Se, dopo aver dedotto la franchigia, il reddito annuo è inferiore a 10 100 franchi, il contributo è calcolato applicando il tasso contributivo più basso (5,371 %). Nell'anno in cui si raggiunge l'età di riferimento è deducibile soltanto la franchigia calcolata proporzionalmente sulla parte di reddito percepita a partire dal mese in cui si raggiunge l'età di riferimento.

Gli assicurati hanno possono però rinunciare all'applicazione della franchigia, affinché i contributi vengano conteggiati sull'intero reddito. Questo può eventualmente permettere di aumentare la propria rendita grazie alla compensazione di lacune contributive e assicurative o all'aumento del reddito annuo medio; cfr. opuscolo informativo *3.08 – Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l'età di riferimento* e *Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21) Che cosa cambia?*.

Gli aventi diritto a una rendita AVS che esercitano contemporaneamente un' attività lucrativa indipendente e una dipendente hanno diritto alla franchigia per ognuna di queste attività.

Contributi sulle indennità di perdita di guadagno IPG e sulle indennità giornaliere dell'AI, dell'AD e dell'assicurazione militare

17 Sulle indennità di perdita di guadagno IPG e sulle indennità giornaliere vanno versati i contributi?

Sì. I contributi vanno versati anche sulle indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, di congedo per l'altro genitore, di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute o di adozione e sulle indennità giornaliere dell'AI, dell'AD e dell'assicurazione militare. Esse sono infatti equiparate a un reddito da attività lucrativa.

Questi contributi sono però riscossi in modo diverso da quelli prelevati sul reddito di un'attività lucrativa: la cassa di compensazione deduce automaticamente dalle indennità il 5,3 %.

Compilando la dichiarazione delle imposte occorre badare a che le indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, di congedo per l'altro genitore, di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute o di adozione e le indennità giornaliere dell'AI, dell'AD e dell'assicurazione militare figurino separatamente e non assieme al reddito commerciale.

Chiarimenti e altre informazioni

Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo *www.avs-ai.ch*.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2024. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.02/i. È anche disponibile su *www.avs-ai.ch*.

Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.

2.02-25/01-I